



**ASSEVERAZIONE**  
(ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e della D.G.R. n. 2948  
del 6.10.2009)

Oggetto: modifica al Progetto Norma n. 2 Ambito n. 3 ai sensi del comma 4  
art. 50 L.R. 61/85, lettera b.

Ditta: Immobiliare Quattro srl via G. Mazzini n. 12 - 30020 Eraclea (VE)

La D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 si iscrive nel quadro normativo statale volto a regolamentare l'uso del suolo al fine di prevenire il verificarsi di disastri idrogeologici, in considerazione della fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

I Piani di stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) zona P1, previsti dalla legge n. 267/1998, sono lo strumento di settore che detta criteri, indirizzi e norme con cui ridurre il dissesto idrogeologico ed il rischio connesso, e contiene l'individuazione delle aree a rischio e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.

La D.G.R. 3637/2002, anticipando alcuni contenuti delle normative di attuazione dei P.A.I., in corso di approvazione da parte delle varie Autorità di Bacino, sottopone i nuovi strumenti urbanistici e le varianti di quelli vigenti al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione.

La suddetta delibera impone che ogni nuovo strumento urbanistico, ovvero variante al vigente strumento generale, contenga uno studio di compatibilità idraulica che *"riporti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare"*, nonché specifiche norme volte a garantire un'adeguata sicurezza degli insediamenti previsti ed eventuali opere di mitigazione da porre in essere. La Giunta Regionale ha collegato il grado di approfondimento e dettaglio dello studio di compatibilità idraulica agli effetti, in termini idraulici, delle nuove previsioni urbanistiche.

In particolare, la Valutazione di compatibilità idraulica deve dimostrare che, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche e con l'adozione delle misure mitigative eventualmente previste, non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico, nè viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello.

Nell'allegato A, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 2948 del 6.10.2009, si ribadisce che "per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una



trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 giorni dal ricevimento potrà formulare obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva".

Nel caso di specie va considerato che la variante in oggetto si dispiega in ambiti già urbanizzati senza modificarne sostanzialmente la consistenza prevista dal PRG vigente, ed il carico antropico che ne deriva.

Da una verifica puntuale dunque, viste le prescrizioni, riportate dalla CTR in data 23.05.2001 argomento n. 191 e approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1979 del 19.07.2002, per le quali in merito alle "problematiche inerenti ai fenomeni di esondabilità di vaste aree del territorio comunale si rende necessaria l'acquisizione del parere della competente Autorità Idraulica preventivamente all'utilizzo delle singole zone", risulta che le aree oggetto della presente variante non risultano tra quelle a rischio.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Arch. Renato Rizzetto iscritto all'ordine degli Architetti di Venezia con il n. 1908 e avente studio in Eraclea (VE) via G. Mazzini n. 12/A, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta in oggetto,

#### ASSEVERA

con il presente atto che l'intervento in parola, per la ragioni sopra esposte, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico del territorio interessato, rispetto a quanto già previsto dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Jesolo, sicché non necessita della valutazione idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 del D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009.

Lì 19/02/2015

Arch. Renato Rizzetto